

 Messaggio municipale risoluzione municipale no. 584 / 2016	No. 143	17 ottobre 2016
OGGETTO: Modifiche puntuali al Regolamento organico comunale di Cevio e ai Regolamenti comunali sulle canalizzazioni e sulla gestione dei rifiuti		

Gentile Signora Presidente,

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri,

per le motivazioni indicate in seguito, sottoponiamo al vostro esame e alla vostra approvazione le seguenti modifiche puntuali dei Regolamenti comunali menzionati in oggetto.

Regolamento organico comunale di Cevio (ROC)

Il ROC di Cevio richiederebbe una revisione generale in quanto, in più punti, non risulta più conforme alle intervenute modifiche della LOC (Legge organica comunale). Non risulta tuttavia opportuno al momento affrontare un lavoro di questo genere, che sarebbe piuttosto impegnativo, tenuto conto che la prospettata aggregazione con i Comuni della Valle Rovana, prevista nei prossimi anni, comporterà già in ogni caso un completo aggiornamento del ROC. Pertanto, attualmente, riteniamo appropriato limitarci a trattare alcuni adattamenti puntuali che, di seguito, andiamo a proporvi.

ARTICOLO IN VIGORE

Pubblicità
(art. 55 LOC
e 8 RALOC)

Art. 13 ¹ *Il pubblico e gli organi d'informazione hanno il diritto di assistere alle sedute del Consiglio comunale negli spazi loro riservati. Essi non devono turbare la discussione.*

² *Il diritto d'intervento ed alle riprese radiofoniche, televisive o per mezzo di qualsiasi altra tecnologia è riconosciuto solamente se autorizzato dal Presidente e se motivi di interesse pubblico prevalenti non vi si oppongono.*

MODIFICA IN GRASSETTO

Aggiunta capoverso 3:

³ ***Il Municipio può organizzare sedute informative per discutere e dibattere tematiche di interesse comunale, avvalendosi eventualmente di tecnici e specialisti del ramo, riservati gli articoli 104 e 105 LOC.***

Con questa aggiunta, anche se si tratta di una normativa già prevista dalla LOC, si vuole evidenziare anche nel ROC questa facoltà d'informazione e di coinvolgimento della popolazione.

ARTICOLO IN VIGORE

Onorari

Art. 54 I membri del Municipio hanno diritto alle seguenti indennità annue:

- | | | |
|--------------------|-----|-----------|
| a) il Sindaco: | Fr. | 12'000.00 |
| b) Il Vicesindaco: | Fr. | 8'000.00 |
| c) I Municipali: | Fr. | 6'000.00 |

MODIFICA IN GRASSETTO

Onorari	Art. 54 I membri del Municipio hanno diritto alle seguenti indennità annue:	
	a) il Sindaco:	Fr. 15'000.00
	b) Il Vicesindaco:	Fr. 11'000.00
	c) I Municipali:	Fr. 9'000.00

Nel merito degli onorari ai membri del Municipio si ritiene che i medesimi, dopo 10 anni di esperienza, vadano aggiornati al grosso lavoro che in questi ultimi anni ha gravato sull'esecutivo. Infatti i membri del Municipio sono sempre e volentieri chiamati e sollecitati ad approfondire le nuove tematiche, a seguire i numerosi lavori in corso, a gestire le molteplici (e a volte complesse) questioni di ordinaria amministrazione, come pure ad esaminare le nuove leggi federali e cantonali che a ritmo serrato sono messe in consultazione.

Nel 2006, all'avvio del nuovo Comune, il Municipio era formato da sette membri e già allora, dopo soli due anni d'attività, si era pensato ad una richiesta del genere. Giustamente e dopo attenta valutazione il Municipio aveva rinunciato ad una tal proposta, attendendo, come da Regolamento comunale in vigore, il passaggio da sette a cinque membri.

Ora, dopo un quadriennio di esperienza, siamo a sottoporre a questo consesso un aumento che rispecchia il lavoro che siamo chiamati ad eseguire giornalmente su di un territorio di notevole vastità. L'attività del Sindaco – pur non disponendo di una precisa statistica – può infatti essere valutata, in media, ad un onere settimanale di 12-13 ore, quella dei Municipali indicativamente di circa 7-8 ore (comunque, di fatto, è un'attività che "prende" ben oltre le ore di lavoro effettive).

L'aumento proposto risulta essere grossomodo in linea con gli onorari versati nel periodo dal 2006 al 2012, cioè Fr. 50'000.- (Municipio a 7 membri).

Se l'adattamento verrà accetto, gli onorari annui per i membri del Municipio ammonteranno, in totale, a Fr. 53'000.-.

ARTICOLO IN VIGORE

Capitolo I
Ordine pubblico

In generale

Art. 69 ¹ Sono vietate le azioni che possono turbare la quiete e l'ordine pubblici, in particolare i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari o ogni altro rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze, come pure nella proprietà privata all'interno o nelle vicinanze dell'abitato.

² È vietato assumere comportamenti che manifestamente offendono il comune senso del pudore.

MODIFICA IN GRASSETTO

Aggiunta capoversi 3 e 4:

³ I proprietari dei terreni fronteggianti le strade e piazze comunali sono tenuti alla manutenzione dei muri di cinta e delle siepi conformemente alle norme di Piano regolatore e alle disposizioni vigenti in materia.

⁴ Ogni proprietario ha l'obbligo di provvedere a mantenere in buono stato il proprio fondo, in modo di evitare qualsiasi stato di incuria. Nel caso non adempisse a questo obbligo, il Municipio, dopo un preavviso di 30 giorni, provvederà in sua vece alla pulizia del fondo con addebito della relativa spesa al proprietario.

ARTICOLO IN VIGORE

**Lavori festivi
e notturni**

Art. 71 ¹ Salvo casi eccezionali autorizzati dal Municipio, è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro con macchinari ed utensili rumorosi nei giorni festivi, il sabato prima delle ore 08.00 e dopo le ore 18.00 e tra le 20.00 e le 07.00 nei giorni feriali.

² Le consuetudini e gli usi locali, quali il suono delle campane, i lavori di fienagione, di trattamento o di raccolta dei frutti di campagna, non sono soggetti ad autorizzazione.

MODIFICA IN GRASSETTO

Aggiunta capoverso 3:

³ Nei giorni di sabato, domenica e altri giorni festivi, salvo eccezioni autorizzate dal Municipio, è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro nelle cave.

Considerate le esigenze pratiche che si presentano di tanto in tanto (art. 69) e le molte reclamazioni giunte sul tavolo del Municipio (art. 71), crediamo sia opportuno specificare in modo chiaro anche nel ROC queste disposizioni d'ordine pubblico.

Regolamento organico comunale sulle canalizzazioni (ROCC)

ARTICOLO IN VIGORE

**Tasse di
allacciamento**

Art. 37 Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari al 3 % del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo allacciato, ritenuto un minimo di Fr. 500.00 ed un massimo di Fr. 5'000.00.

La totalità delle domande di allacciamento alla canalizzazione comunale è formulata assieme alla presentazione di una domanda di costruzione per la riattazione oppure la costruzione di fabbricati. La fatturazione sul valore di stima del fabbricato è di difficile applicazione in quanto tra il rilascio della licenza edilizia, la fine dei lavori e il collaudo da parte dell'Ufficio tecnico comunale possono trascorrere anche 2 anni. Da aggiungere in seguito altri 18-24 mesi per il rilievo del geometra e la crescita in giudicato della decisione di stima. Appare così evidente che la tassa dovuta al momento dell'effettivo allacciamento non potrà essere fatturata che dopo ben 4 anni. Un periodo durante il quale è possibile solamente emettere un acconto che obbliga quindi a mantenere in sospeso in contabilità il saldo definitivo. Si è pure confrontati con incomprensioni e malumori in quanto i proprietari sono ormai convinti di non avere più debiti verso il Comune e non comprendono il motivo per cui viene chiesto un ulteriore pagamento. Ulteriore problema avviene nel caso in cui nel frattempo il fondo è oggetto di compravendita. Riteniamo pertanto del tutto opportuna e razionale la seguente modifica di questo articolo:

MODIFICA IN GRASSETTO

Tasse di allacciamento

Art. 37 *Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari al 3 ‰ del valore del fabbricato, manufatto o fondo allacciato, ritenuto un minimo di Fr. 500.00 ed un massimo di Fr. 5'000.00. Il valore del fabbricato è pari all'investimento figurante sulla domanda di costruzione oppure, in mancanza di questo dato, fa stato la valutazione dell'Ufficio tecnico comunale.*

La modifica proposta sana la lacuna sopraccitata permettendo all'amministrazione comunale di trasmettere subito a chi fa richiesta d'allacciamento una fattura per l'incasso di questa tassa conforme alla situazione al momento dell'allacciamento.

ARTICOLO IN VIGORE

Tasse d'utilizzazione

Art. 38 ...

² *La tassa d'uso è calcolata in percentuale sulla tassa di consumo dell'acqua potabile, variabile fra il 50% ed il 90%, tenendo conto delle spese correnti per l'eliminazione delle acque luride.*

MODIFICA IN GRASSETTO

Tasse d'utilizzazione

Art. 38 ...

² *La tassa d'uso è calcolata in percentuale sulla **totalità della tassa** dell'acqua potabile, variabile fra il 50% ed il 90%, tenendo conto delle spese correnti per l'eliminazione delle acque luride.*

In fase d'applicazione, ci siamo resi conto che la normativa vigente si presta ad interpretazione ed è quindi motivo d'incomprensioni. Per eliminare ogni dubbio e per fare opportuna chiarezza, si propone quindi il summenzionato cambiamento che permette di precisare il criterio di calcolo.

Regolamento organico comunale sulla gestione dei rifiuti (ROGR)

ARTICOLO IN VIGORE

Debitore della tassa d'uso

Art. 34 ...

² *Le tasse d'uso per abitazioni secondarie sono dovute dal proprietario dell'immobile.*

MODIFICA PROPOSTA**Debitore della
tassa d'uso****Art. 34 ...****² Le tasse d'uso sono dovute dal proprietario dell'immobile.**

Si propone di allineare il ROGR all'art. 53 cpv. 1 del Regolamento organico comunale dell'Azienda comunale acqua potabile (ROAAP) e all'art. 38 cpv. 3 del Regolamento organico comunale sulle canalizzazioni (ROCC), prelevando quindi anche la tassa rifiuti dal proprietario dell'immobile.

La precisazione attualmente in vigore, che prevede questo metodo unicamente per le residenze secondarie, causa in effetti diversi problemi d'incasso, soprattutto in relazione ai proprietari di stabili che hanno locato abitazioni/appartamenti ad inquilini domiciliati inadempienti, con conseguenti oneri esecutivi d'incasso. L'imposizione della tassa al proprietario dell'immobile, del resto formalmente corretta ed appropriata, garantisce l'incasso della tassa emessa senza ulteriori complicazioni burocratiche, con relative spese, come già ampiamente dimostrato con le tasse acqua e canalizzazione.

Restando a disposizione per ogni ulteriore precisazione o necessità in merito, raccomandiamo al Consiglio comunale di voler

RISOLVERE :

- 1. è approvata, come indicato ai considerandi, la modifica degli articoli 13, 54, 69 e 71 del Regolamento organico comunale di Cevio (ROC);**
- 2. è approvata, come indicato ai considerandi, la modifica degli articoli 37 e 38 del Regolamento organico comunale sulle canalizzazioni (ROCC);**
- 3. è approvata, come indicato ai considerandi, la modifica dell'articolo 34 del Regolamento organico comunale sulla gestione dei rifiuti (ROGR);**
- 4. le modifiche in oggetto dei Regolamenti comunali entrano in vigore una volta che sono cresciute in giudicato e che sono state approvate dalle competenti istanze cantonali, ritenuto che per le tasse d'uso sono di principio applicate con effetto dal 1° gennaio 2017.**

Con stima e cordialità.

per il Municipio di Cevio:

il Sindaco
Pierluigi Martini

il segretario
Fausto Rotanzi